

Il signor relatore dice che il medico-chirurgo non percepisce l'intero onorario se non impiega sei ore nella vacanza.

Ma prima di tutto domando al signor relatore come si controlla questo tempo impiegato. Chi potrà dire che il medico non impieghi più quattro che dieci ore nel redigere la sua relazione? Per contro chi proverà che l'ingegnere ne abbia impiegate più sei che tre, che quattro? Questi sono gli elementi pratici che bisogna avere sott'occhio quando si tratta di stabilire delle distinzioni; se egli non è capace di definirmi queste condizioni pratiche, non posso ammettere le sue osservazioni.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

Darò lettura dell'articolo 1:

« Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

« Tuttavia i poveri traenti la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e non soggetti ad alcuno dei tributi diretti, riceveranno in tale caso una indennità.

« Tale indennità per i minori di anni 14 dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi 40 per ogni giorno; per le donne non minori d'anni 14 di centesimi 60, per tutti gli altri d'una lira e dovrà ridursi a metà per coloro che saranno trattenuti a causa dell'esame per tempo non maggiore di ore tre.

« I certificati che saranno prescritti dai regolamenti per poter conseguire la detta indennità saranno rilasciati gratuitamente in carta libera. »

Il deputato Deforesta ha la parola.

DEFORESTA. Applaudo all'idea filantropica espressa dalla Commissione, ma la prego a riflettere se quello che essa propone nell'ultimo alinea di questo articolo non possa per avventura distruggere i buoni effetti che essa vuole conseguire. Si dice nell'alinea testè accennato che i certificati che saranno prescritti dai regolamenti per poter conseguire la detta indennità, saranno rilasciati gratuitamente in carta libera.

Ritenendo questa disposizione, ne verrebbe che nei regolamenti si dovrebbe di necessità prescrivere almeno la presentazione di due certificati per giustificare che il testimone non è iscritto nel ruolo delle contribuzioni, e che è in istato di povertà. Ora mi pare che sarebbe cosa men conveniente che un testimone per poter conseguire un'indennità di 40 o 60 centesimi dovesse, onde procurarsi tali certificati, perdere un tempo forse uguale a quello che ha già perduto per fare la testimonianza.

Di più gl'impiegati che dovrebbero rilasciare questi certificati sarebbero anch'essi sottoposti ad una perdita di tempo pregiudizievole al servizio.

Mi pare che si dovrebbe cercare di ottenere lo stesso scopo con qualche altro mezzo più economico di tempo e pel testimone e pel impiegato che dovrebbero spedire i certificati.

Si potrebbe dire, per esempio, che il mandato di pagamento di questa indennità sarà visto dal presidente del tribunale e dall'avvocato fiscale, oppure si potrebbe richiedere dal testimone stesso una espressa dichiarazione, che realmente non è iscritto nel ruolo delle contribuzioni, e che è in istato di povertà, comminandogli la pena pel caso che la dichiarazione sia poi riconosciuta inveridica.

Io non voglio del resto fare una proposta specifica a questo riguardo, solo dico che non converrebbe stabilire nella legge la necessità assoluta dei detti due certificati. Si potrebbe forse

ovviare all'inconveniente con concepire quest'ultimo alinea nei termini seguenti:

« Il modo per accertare la condizione richiesta dal primo alinea di quest'articolo sarà prescritto dal regolamento. »

In questo modo si lascierebbe al Governo tutta la latitudine per prescrivere un modo più economico, e che non cagionasse disturbi al testimone ed agli impiegati, massime quando l'indennità è di pochi centesimi.

Io sottometto questo riflesso alla Commissione, e mi rimetto del resto alla saviezza della Camera.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

ASTENGO, relatore. Lo scopo dell'ultimo alinea dell'articolo 1 della Commissione, non è tanto di stabilire la necessità dei certificati, quanto di prescrivere che i certificati, i quali siano resi necessari dai regolamenti onde accertare le qualità richieste per far luogo all'indennità di cui in esso articolo, debbano essere rilasciati in carta libera e gratuitamente.

Questo fu il vero pensiero della Commissione.

Se si dicesse semplicemente che i regolamenti stabiliranno il modo di accertare le dette qualità, non si assicurerebbe con ciò che siano rilasciati gratuitamente ed in carta libera quei documenti che potrebbero essere prescritti al detto effetto.

Del resto, non v'ha dubbio che non solo debbono accertarsi le condizioni volute dalla legge, ma debbono eziandio accertarsi in modo pronto e sicuro, poichè i testimoni, appena terminato l'esame, si presentano alla segreteria del tribunale o del magistrato a chiedere la tassa, e questa suole loro pagarsi nello stesso giorno. Quelli specialmente che non dimorano nello stesso luogo in cui ha sede il magistrato od il tribunale, non sono sempre personalmente conosciuti dal presidente o dagli ufficiali del Ministero pubblico, e lo starsene alle loro dichiarazioni sarebbe pericoloso per le finanze, e talvolta per gli stessi testimoni, assoggettandoli ad una pena ove si venisse a riconoscere che non hanno detto il vero. Pare quindi preferibile lasciare bensì ai regolamenti di stabilire i modi di accertamento delle prescritte condizioni, ma intanto dichiarare che gli occorrenti certificati si debbano rilasciare in carta libera e gratuitamente. Per esempio, potrebbesi stabilire nei regolamenti che i sindaci attestino contemporaneamente la condizione della povertà e l'esenzione dal pagamento dei tributi diretti, formando appositi moduli in istampa, sicchè il testimone, prima di recarsi al luogo dell'esame, non avrebbe a far altro che andare a ritirare tal attestato, e quindi lo presenterebbe a chi di ragione per conseguire senza ritardo la stabilita indennità.

MICHELINI G. B. Domando la parola.

ASTENGO, relatore. Io crederei pertanto che sia meglio conservare l'alinea come venne proposto dalla Commissione.

MICHELINI G. B. Da quanto hanno detto i due preopinanti si scorge che in sostanza essi sono d'accordo; mi pare perciò che si potrebbero le cose conciliare con questo piccolo emendamento: « I certificati che fossero prescritti dai regolamenti, ecc. »

Voci. Sì! sì!

DEFORESTA. Accetto la redazione proposta dal deputato Michelini.

AGNÈS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta pure?

ASTENGO, relatore. Sì.

AGNÈS. Ho domandato la parola per fare due osservazioni: la prima entra nel senso del progetto ministeriale, che tende a procurare economie, e sarebbe di non allocare alcuna in-